



**UNIONE dei COMUNI
del PARTEOLLA e BASSO CAMPIDANO**

Barrali – Dolianova – Donori - Serdiana – Settimo San Pietro – Soleminis

Sede Legale: Dolianova - P.za Brigata Sassari – C.F. 02659680926

Sito Internet: www.unionecomunipartedolla.ca.it

**Disposizioni provvisorie per la
regolamentazione delle attività
di acconciatore ed estetista**

Approvato con Delibera dell'Assemblea Generale n°12 del 03.03.2007

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio, in forma imprenditoriale, delle attività di :
 - a) Acconciatore ai sensi della legge 17.8.2005, n°174 ;
 - b) estetista ed attività assimilate ai sensi della vigente normativa nazionale e/o regionale in materia.
2. Salvo diversa indicazione i riferimenti al presente regolamento devono intendersi comprensivi degli allegati tecnici costituenti documento di attuazione del presente regolamento.
3. Gli allegati al presente regolamento sono aggiornati con atto del Comitato Esecutivo sulla base degli indirizzi e dei principi contenuti nel presente atto e sono costituiti dai seguenti allegati (gli allegati A e B sono aggiornati previo parere della competente Azienda Sanitaria Locale):
 - A) Requisiti igienico-sanitari, strutturali e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature;
 - B) Disposizioni sulla conduzione igienica delle attività;
 - C) Disposizioni di attuazione
4. Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi per i locali, per gli addetti e per gli utenti, nonché le norme urbanistico-edilizie e di tutela dell'inquinamento acustico e ambientale prescritte da diverse disposizioni normative anche ove non espressamente richiamate dal presente regolamento.
5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a qualunque soggetto eserciti, nel territorio comunale, le attività di cui al comma 1, anche a titolo gratuito, in luoghi pubblici o privati ivi compresi enti, associazioni, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, palestre, ospedali, case di cura, ricoveri e centri accoglienza per anziani e disabili, istituti di detenzione e rieducazione, caserme.
6. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 in forma itinerante o su posteggio in aree pubbliche o private e presso il domicilio del cliente salve le disposizioni previste nel presente regolamento.

ARTICOLO 2 – PRINCIPI GENERALI

1. La disciplina delle attività di cui al presente regolamento e i criteri, modi e forme di abilitazione all'esercizio delle stesse si fondano, in particolare, sui seguenti principi generali:
 - a. principio di buon andamento ed imparzialità ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, di efficacia, economicità e pubblicità dell'azione amministrativa ai sensi della legge 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (e successive modificazioni ed integrazioni), nonché di recupero dell'efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 41 della legge 449/97;
 - b. principi della semplificazione documentale e amministrativa di cui alla suddetta legge 241/90, al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e alla legge 29.7.2003 n. 229 “Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001”;

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme contenute in particolare:
 - a. nel Titolo V della Costituzione “Le Regioni, le Province, i Comuni”;
 - b. nella legge 5.6.2003 n°131 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.”;
 - c. nella legge 8.8.1985 n°443 “Legge-quadro per l'artigianato” e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d. nel D.Lgs 18 agosto 2000 n°267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
 - e. nel D.Lgs 112/1998 e nel DPR 447/1998 (come modificato dal DPR 440/2000) relativamente alle competenze ed ai procedimenti in materia di sportello unico per le attività produttive.
 - f. nella legge 4.1.1990 n°1 “Disciplina dell'attività di estetista”;
 - g. nella Legge 17.8.2005, n°174 “Disciplina dell'attività di acconciatore”;
 - h. nella legge 14.2.1963 n°161 “Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini” e successive modificazioni e integrazioni;
3. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.
4. L'esercizio delle attività produttive oggetto della presente disciplina, nell'ambito delle limitazioni espressamente previste dalla legge, dal regolamento e dagli atti di indirizzo, nazionali e regionali, è fondato sul principio della libertà di iniziativa economica.
5. L'Amministrazione garantisce il contemperamento di tale diritto con le esigenze di tutela del pubblico interesse ed il perseguimento degli obiettivi di tutela della salute pubblica.
6. In ogni caso si intendono citati i principi contenuti nella normativa vigente in materia e, ove applicabili, le disposizioni contenute negli allegati tecnici.

ARTICOLO 3 – FORME DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

1. Le attività di cui all'articolo 1 comma 1 del presente regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale (anche costituita in forma di impresa familiare) o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8/8/1985 n.443 (come modificata dalla legge 20/5/1997 n. 133) se trattasi di impresa artigiana.
2. Il titolare, i soci e gli addetti devono essere in possesso delle qualificazioni professionali previste dalle vigenti normative nazionali e/o regionali in materia.
3. Ad una stessa impresa artigiana è consentito svolgere la propria attività di acconciatore o estetista in più sedi, previo ottenimento dei relativi titoli abilitativi come previsti dal presente regolamento, a condizione che l'impresa sia in grado di garantire in ciascuna sede la presenza costante di un collaboratore familiare, o di un socio lavorante, o di un addetto dotato della relativa qualificazione professionale. L'addetto può prestare la propria opera in qualità di dipendente, o in virtù di altro rapporto o tipologia di lavoro prevista dalle vigenti disposizioni legislative in materia, per le imprese di cui al presente comma.

4. Le imprese societarie diverse da quelle previste dalla legge 8/8/1985 n.443 o non più ascrivibili all'albo delle imprese artigiane possono esercitare le attività di acconciatore ed estetista a condizione che venga indicata la persona che assume la direzione dell'azienda che deve essere in possesso della relativa qualificazione professionale. Tale persona può prestare la propria opera in qualità di dipendente o in virtù di altro rapporto o tipologia di lavoro prevista dalle vigenti disposizioni legislative in materia per le imprese di cui al presente comma. In tali imprese, se di estetista, anche il socio può assumere, ai sensi di quanto previsto all'art. 4 comma 3 della legge 4/1/1990 n.1, la direzione dell'azienda se esercita professionalmente tale attività e sia in possesso della relativa qualificazione professionale.
5. Anche ad una stessa impresa di cui al comma precedente è consentito svolgere, secondo i casi, l'attività di acconciatore o estetista in esercizi diversi, previo ottenimento dei relativi titoli autorizzatori, a condizione che l'impresa sia in grado di garantire che la direzione di ogni singolo esercizio sia affidata a persone distinte, come individuate sempre al comma precedente, in possesso delle relative qualificazioni professionali.
6. Le singole attività di acconciatore ed estetista possono essere svolte anche unitamente in uno stesso esercizio (da una stessa impresa o da imprese diverse) purché ciascuna attività sia distintamente autorizzata o abilitata a norma del presente regolamento. Le attività in questione possono essere oggetto di separati atti di disposizione.

Titolo II

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

ARTICOLO 4. DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. Le singole prestazioni di cui al presente articolo possono svolgersi solo con l'uso delle attrezzature e alle condizioni di cui agli allegati A) e B) del presente regolamento.
3. Non sono comprese nelle attività di acconciatore, e dunque non sono soggette al presente regolamento, le attività di lavorazione del capello che non comportino prestazioni applicative sulla persona ma unicamente la produzione di un bene commerciale.
4. Chiunque eserciti o intenda esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi e nelle forme consentite di cui al presente regolamento deve essere provvisto di apposito titolo abilitante conseguito secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. Le attività possono essere svolte anche al di fuori dell'esercizio con le modalità stabilite dal presente regolamento.
6. Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari o di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di semplici prestazioni di manicure e pedicure estetico. Tali attività accessorie devono essere svolte nel

rispetto di quanto per queste specificatamente previsto nell'allegato A) del presente regolamento e nelle Disposizioni igieniche di cui all'allegato B).

7. Gli acconciatori possono, nei locali in cui svolgono l'attività, vendere oppure fornire alla propria clientela i prodotti cosmetici ed estetici strettamente connessi alle attività stesse (anche al fine della continuità dei trattamenti in corso) senza necessità del conseguimento delle abilitazioni al commercio al dettaglio in sede fissa di cui alle normative vigenti e fatte comunque salve le limitazioni e le abilitazioni previste da leggi speciali.
8. Gli esercenti le attività di cui al presente titolo hanno l'obbligo :
 - a. di esibire agli organi di vigilanza presso i locali sede dell'attività l'autorizzazione, la DIA o altro titolo abilitativo all'attività di cui al presente regolamento ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici comunali competenti in relazione allo stesso;
 - b. di esporre al pubblico le tariffe delle prestazioni praticate;
 - c. di esporre al pubblico e rispettare l'orario di apertura e chiusura dell'attività secondo le modalità ed i termini definiti con ordinanza sindacale.
9. Nella conduzione igienica dei propri esercizi e nello svolgimento delle attività, gli acconciatori devono attenersi alle disposizioni di cui all'allegato C) del presente regolamento.
10. La sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso può avvenire esclusivamente a mezzo degli apparecchi e secondo le procedure di cui al suddetto allegato B). Per assicurare il rispetto di quanto sopra, gli esercenti devono tenere a disposizione delle competenti autorità preposte al controllo un documento, datato e sottoscritto dal titolare dell'azienda, contenente i dati tecnici, le informazioni e le istruzioni di funzionamento degli apparecchi e quant'altro in uso, per i fini suddetti, presso l'esercizio.
11. Gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni di conformità C.E. e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso.

ARTICOLO 5 – REQUISITI PER L'ABILITAZIONE ALLE ATTIVITA'

- 1) Al fine di conseguire l'abilitazione allo svolgimento delle attività di acconciatore occorre:
 - a) il possesso dei requisiti morali, con particolare riferimento alla L.575/65 e al D.P.R. 490/1994 e loro successive modificazioni ed integrazioni, da parte:
 1. del titolare nell'impresa individuale;
 2. di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
 3. dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
 4. del socio unico nelle società a responsabilità limitata di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) della legge 443/85 come modificata dalla legge 133/97;
 5. di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;
 - b) il possesso delle qualificazioni professionali da parte dei soggetti che ne sono tenuti ai sensi della vigente normativa nazionale e/o regionale;
 - c) l'ubicazione delle attività in locali aventi una destinazione d'uso compatibile con l'insediamento negli stessi di attività di barbiere e parrucchiere (fermo restando quanto previsto dal presente regolamento) e conformi ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dall'allegato B) sempre del presente regolamento;

Titolo III

ATTIVITA' DI ESTETISTA ED ATTIVITA' ASSIMILATE

ARTICOLO 6. DEFINIZIONE DELL' ATTIVITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. L'attività di ESTETISTA comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi presenti.
2. L'attività di estetista può essere svolta mediante:
 - a) tecniche manuali;
 - b) con l'utilizzazione delle apparecchiature riconosciute idonee dalla vigente normativa;
 - c) l'applicazione dei prodotti cosmetici così come definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713 come da ultimo modificata dalla legge 1 marzo 2002 n.39.
3. Non rientrano nelle attività di estetista, e quindi non sono soggette al presente regolamento, i trattamenti diretti a finalità di carattere medico-curativo-sanitario, anche se rivolti all'adeguamento estetico dell'aspetto della persona a determinati canoni di moda o costume. Con atto del Comitato Esecutivo sono indicate e specificate le attività non rientranti nel campo di applicazione tenuto anche conto dell'evoluzione normativa nazionale, regionale e giurisprudenziale.
4. Chiunque eserciti o intenda esercitare l'attività di estetista, nei luoghi e nelle forme consentite deve essere provvisto di apposito titolo abilitante conseguito sempre secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. Le attività possono essere svolte anche al di fuori dell'esercizio con le modalità stabilite dal presente regolamento.
6. Gli estetisti possono, nei locali in cui svolgono l'attività, vendere oppure fornire alla propria clientela i prodotti cosmetici ed estetici strettamente connessi alle attività stesse (anche al fine della continuità dei trattamenti in corso) senza necessità del conseguimento delle abilitazioni al commercio al dettaglio in sede fissa di cui alle normative vigenti e fatte comunque salve le limitazioni e le autorizzazioni previste da leggi speciali.
7. Gli esercenti le attività di cui al presente titolo hanno l'obbligo :
 - a) di esibire agli organi di vigilanza presso i locali sede dell'attività l'autorizzazione, la DIA o altro titolo abilitativo all'attività di cui al presente regolamento ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici comunali competenti in relazione allo stesso;
 - b) di esporre al pubblico le tariffe delle prestazioni praticate;
 - c) di esporre al pubblico e rispettare l'orario di apertura e chiusura dell'attività secondo le modalità ed i termini definiti con ordinanza sindacale.
8. Nella conduzione igienica dei propri esercizi e nello svolgimento delle attività, gli estetisti devono attenersi alle prescrizioni di cui all'allegato B) del presente regolamento.
9. La sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso può avvenire esclusivamente a mezzo degli apparecchi e secondo le procedure di cui al suddetto allegato B). Per assicurare il rispetto di quanto sopra, gli esercenti devono tenere a disposizione

delle competenti autorità preposte al controllo un documento, datato e sottoscritto dal titolare dell'azienda, contenente i dati tecnici, le informazioni e le istruzioni di funzionamento degli apparecchi e quant'altro in uso, per i fini suddetti, presso l'esercizio.

10. Gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici dell'esercizio, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso. In particolare gli estetisti devono essere provvisti dei certificati di conformità C.E. e regole tecniche di esercizio delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico, di cui al comma 2 del presente articolo, regolarmente installate e/o presenti presso l'esercizio.
11. Limitatamente all'attività di manicure e pedicure estetico è applicabile per l'estetista quanto previsto per le attività di acconciatore.

ARTICOLO 7 – REQUISITI PER L'ABILITAZIONE ALL' ATTIVITA'

1. Al fine di conseguire l'abilitazione allo svolgimento dell'attività di estetista occorre:
 - a. il possesso dei requisiti morali, con particolare riferimento alla L.575/65 e al D.P.R. 490/1994 e loro successive modificazioni ed integrazioni, da parte:
 - del titolare nell'impresa individuale;
 - di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
 - dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
 - del socio unico nelle società a responsabilità limitata di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) della legge 443/85 come modificata dalla legge 133/97;
 - di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;
 - b. il possesso delle qualificazioni professionali da parte dei soggetti che ne sono tenuti ai sensi della vigente normativa nazionale e/o regionale;
 - c. l'ubicazione delle attività in locali aventi una destinazione d'uso compatibile con l'insediamento negli stessi di attività di barbiere e parrucchiere (fermo restando quanto previsto dal presente regolamento) e conformi ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dall'allegato A) sempre del presente regolamento;

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 8 – CONTROLLI E SANZIONI

1. Gli agenti di Polizia Municipale e degli altri enti ed organismi accertatori autorizzati, ai fini del controllo delle attività di acconciatore ed estetista, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.
2. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalle disposizioni della legge n. 689 del 24 novembre 1981 e dalla normativa regionale in materia.
3. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento non diversamente sanzionate dalla normativa nazionale e/o regionale si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (minimo 25,00 euro, massimo 500,00 euro)

ARTICOLO 9 - PROVVEDIMENTI INIBITORI DELLE ATTIVITA'

1. Nei casi in cui le attività previste dal presente regolamento siano esercitate senza le prescritte autorizzazioni o abilitazioni, l'autorità comunale competente ordina la cessazione immediata delle stesse.
2. Qualora, in ogni momento, negli esercizi autorizzati venga rilevata la mancanza o il venir meno dei requisiti igienico-sanitari o degli altri previsti dal presente regolamento per lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista, o sia comunque ravvisato pericolo per la salute o la sicurezza degli utenti o degli addetti, il competente organo dell'Amministrazione dispone la sospensione immediata dell'attività, intimando all'interessato di conformarsi, ove possibile, alle prescrizioni impartite e alle normative vigenti in un termine non superiore a 180 giorni. Decorso tale termine, salvo proroga per comprovata necessità, si applicano le eventuali ipotesi di revoca.

ARTICOLO 10 - DECADENZA E REVOCA DEI TITOLI ABILITATIVI ALLE ATTIVITA'

- 1) Le autorizzazioni o i titoli abilitativi alle attività di cui al presente regolamento decadono, salva la possibilità di concedere una o più proroghe di durata non superiore singolarmente ad un anno e sulla base di comprovate giustificazioni:
 - a qualora l'attività non venga avviata entro sei mesi dal perfezionarsi del titolo abilitativo secondo le procedure di cui all'allegato D;
 - b per sospensione dell'attività per oltre sei mesi consecutivi, fatta eccezione per i casi di:
 - grave indisponibilità fisica del titolare, se trattasi di impresa individuale, o del socio unico qualificato lavorante presso l'esercizio, se trattasi di società artigiana;
 - demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali o dell'immobile sede dell'attività;
 - sfratto.
- 2) La decadenza di cui al presente comma è pronunciata nel rispetto delle procedure di cui alla legge 241/1990.
- 3) E' disposta la revoca dell'autorizzazione o del titolo abilitativo alle attività qualora non si ottemperi alle prescrizioni intimare, e comunque ove non sia sanabile il venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi che avevano consentito l'avvio dell'attività.
- 4) Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, la decadenza o la revoca dei titoli abilitativi alle attività di cui al presente regolamento operano nei casi di dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del D.P.R. 445/2000.

ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le istanze in corso alla data di entrata in vigore del regolamento saranno definite in base al previgente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il _____ e dalla sua entrata in vigore sono abrogati i previgenti regolamenti in materia, nonché ogni altra norma o disposizione con esso incompatibile.
3. Il presente regolamento resta in vigore fino alla sua formale abrogazione. Possono esservi apportate modifiche, sentite le locali associazioni di categoria degli esercenti le attività di

acconciatore ed estetista e l'azienda sanitaria locale territorialmente competente per quanto di propria competenza. Parimenti, gli enti e gli organismi suddetti saranno sentiti nel caso della predisposizione di un nuovo regolamento.

4. Gli esercenti le attività di cui al presente regolamento, salvo il possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente normativa nazionale e/o regionale non sono soggetti al rilascio della tessera sanitaria.

ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. I soggetti in possesso di qualifiche professionali parziali (abilitazione allo svolgimento di solarium ecc...) possono avviare l'attività di estetica indicando nella documentazione il relativo titolo. L'abilitazione si intende conseguita esclusivamente e limitatamente alla qualifica posseduta. L'esercizio di ulteriori attività estetiche deve intendersi come non autorizzato.
2. Le attività di acconciatore ed estetista possono essere svolte anche presso la residenza ovvero il domicilio dell'esercente purché:
 - i locali dove queste vengono esercitate siano adibiti in modo esclusivo all'esercizio delle stesse
 - i locali siano funzionalmente indipendenti da quelli utilizzati come domicilio
 - i locali e le attrezzature rispondano ai requisiti igienico-sanitari prescritti dal presente regolamento
 - sia utilizzata una superficie complessiva per l'attività non superiore al 35% della superficie utile lorda dell'immobile ovvero non superiore a 30 mq.
 - sia apposta una targa all'esterno dell'edificio, visibile dalla pubblica via, indicante la tipologia di attività esercitata e la relativa denominazione.
3. Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate in fondi aventi la destinazione urbanistica e d'uso compatibile ai sensi della vigente regolamentazione comunale in materia. In ogni caso, salvi espressi divieti previsti dalla citata normativa comunale sono in ogni caso compatibili con l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento le destinazioni d'uso artigianale e commerciale.
4. In sede di prima applicazione del presente atto i riferimenti alle schede tecniche contenenti i requisiti igienico-sanitari devono intendersi automaticamente riferite ai requisiti igienico-sanitari previsti nel vigente regolamento in materia.
5. E' ammesso l'esercizio delle attività estetiche, sotto forma di impresa individuale, con possesso dei requisiti professionali da parte di soggetto specificamente preposto all'esercizio dell'attività estetica.

ALLEGATO “A” - REQUISITI IGIENICO-SANITARI, STRUTTURALI E DI SICUREZZA DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI LOCALI

- 1) I locali destinati agli esercizi di acconciatore ed estetista devono avere i seguenti requisiti igienico sanitari:
 - il locale deve essere aerato adeguatamente;
 - il pavimento deve essere di materiale idoneo alla pulizia e alla disinfezione più completa;
 - le pareti, fino all'altezza di m 1.80 dal suolo, devono essere rivestite con materiale impermeabile all'acqua e facilmente lavabili e disinfettabili;
 - devono essere dotati di acqua corrente calda e fredda;
 - la spazzatura dovrà essere raccolta in apposito contenitore impermeabile con coperchio a tenuta, per il tempo strettamente necessario;
 - i seggiolini dovranno essere forniti di appoggiatesta con carta o asciugamano, da cambiarsi per ogni persona;
 - il locale dovrà essere fornito di idonei servizi igienici, illuminati e ventilati direttamente dall'esterno o con adeguata areazione forzata.
- 2) I locali devono essere puliti con continuità ed essere tenuti continuamente sgombri da altri oggetti non strettamente necessari alla lavorazione.
- 3) Occorrendo, il funzionario Medico della A.S.L. detterà alla persona o impresa tutti gli accorgimenti ritenuti opportuni per rendere i locali idonei.

REQUISITI EDILIZI

- 1) La sala di lavoro dovrà avere una superficie di almeno mq 8 per posto di lavoro. In ogni caso, per le attività di acconciatore, non può essere inferiore a mq 16 complessivi.
- 2) Per le altezze minime dovranno essere rispettati i Regolamenti Edilizi comunali.
- 3) I locali destinati agli esercizi di estetista devono avere anche una idonea sala di attesa, convenientemente distinta dal locale dove si svolgono le operazioni.

ALLEGATO “B” - DISPOSIZIONI SULLA CONDUZIONE IGIENICA DEGLI ESERCIZI DI ACCONCIATORE, ESTETISTA ED ATTIVITA' ASSIMILATE

ATTREZZATURE, SUPPELLETILI E BIANCHERIA DESTINATE ALL'ESERCIZIO.

- 1) Le attrezzature, suppellettili e biancheria destinate all'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista devono essere tenute costantemente pulite e chiuse in apposite scaffalature isolate dall'ambiente. Le stesse attrezzature e suppellettili devono essere disinfettate spesso e la biancheria, una volta usata, non potrà essere nuovamente utilizzata se non sia stata lavata con materiale detergente e disinfettante. La biancheria usata sarà tenuta in uno scaffale distinto da quello dove è abitualmente conservata la biancheria lavata e sarà allontanata giornalmente dall'esercizio per esser sottoposta a nuova lavatura e disinfezione.
- 2) E' obbligatoria la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a diretto contatto con le parti cutanee del cliente quali rasoi, forbici, pennelli, ecc. La lama del rasoio deve essere monouso.
- 3) Per spargere la cipria possono essere usati solo polverizzatori.
- 4) E' fatto obbligo dell'uso dei guanti al personale che adoperi cosmetici, tinture o che, per il sistema di “permanente a freddo” maneggi preparati a base di acido tioglicolico o di tioglicolati.

CASSETTA DI MEDICAZIONE E DISINFETTANTI

- 1) I locali di esercizio dovranno essere dotati di una cassetta di medicazione e di disinfettanti per sopperire ad eventuali necessità dei clienti e del personale addetto alle lavorazioni.
- 2) La cassetta ed i disinfettanti dovranno essere tenuti in apposito scaffale isolato dall'ambiente, ma in condizione da poter essere subito aperto dalle persone presenti nel locale in caso di necessità.
- 3) Per quanto non stabilito dal presente Regolamento si rimanda alla Legge 626/94.

PERSONE ADDETTE AI LOCALI DI ESERCIZIO ED ALLE LAVORAZIONI

- 1) Non possono essere addette ai locali ed alle lavorazioni negli esercizi di acconciatore o estetista, le persone che non siano idonee dal punto di vista sanitario.
- 2) Chiunque assume o trattiene in servizio persone, anche se appartenente alla propria famiglia, che siano affette da malattia infettiva diffusiva o da postumi di essa, che le mettano in condizione di contagiare altre, è punito a norma delle vigenti Leggi sanitarie. Le stesse penalità si applicano a carico di chi, malgrado sia nelle condizioni predette, continui a frequentare i locali di esercizio o ad attendere direttamente alle lavorazioni.
- 3) Il Sindaco ha facoltà di disporre in qualsiasi tempo gli opportuni accertamenti sanitari e di adottare i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica.

TENUTA DI LAVORO

- 1) Agli addetti al servizio è fatto obbligo di portare un camice in tinta chiara, sempre in perfetto stato di pulizia.

ALLEGATO C - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1) CAMPO DI APPLICAZIONE

Fatte salve le disposizioni contenute nella normativa nazionale e/o regionale si applicano le seguenti disposizioni:

1.1 ATTIVITA' ASSIMILATE ALL'ESTETISTA

Si considerano **assimilate** alle attività di estetista e sono quindi soggette alle disposizioni del presente regolamento, ivi compreso il rispetto dei requisiti soggettivi (requisito professionale) ed oggettivi (requisiti dei locali e distanze):

a) l'attività di sauna, idromassaggio, lampade UVA ancorché svolte con apparecchiature automatiche senza l'intervento diretto di personale

1.2 ATTIVITA' NON ASSIMILATE ALL'ESTETISTA

Si considerano **non assimilate** alle attività di estetista e sono quindi non soggette alle disposizioni del presente regolamento, ivi compreso il rispetto dei requisiti soggettivi (requisito professionale) ed oggettivi (requisiti dei locali e distanze) ma comunque tenute al rispetto delle norme igieniche e di sicurezza disposte da altre eventuali normative:

a) l'attività di "nails" (applicazione di unghie artificiali) con esclusione delle attività di lavorazione sulle parti vive della pelle e delle attività di lavorazione delle unghie che rientrano nell'attività di estetica.

b) le attività non rientranti nella definizione di attività estetica o assimilata contenuta nel presente regolamento e nella vigente normativa nazionale e regionale

2) DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

2.1 ABILITAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

1. L'apertura, il trasferimento di sede, le modifiche, variazioni o adeguamenti dei locali di esercizio delle attività di acconciatore ed estetista possono essere effettuate previa denuncia di inizio di attività ad efficacia immediata.
2. L'ampliamento dei locali è consentito unicamente, o in locali attigui al locale autorizzato o in locali ubicati su altri piani dello stesso immobile, purché fra loro internamente comunicanti.

2.2 VARIAZIONI SOGGETTIVE E SUBINGRESSO

1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un'attività commerciale sono soggetti a comunicazione al comune da effettuare entro sessanta giorni e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova denuncia d'inizio attività.
2. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante che deve dichiarare il trasferimento dell'attività ed essere in possesso dei requisiti soggettivi. La comunicazione di subingresso, da presentarsi prima dell'inizio dell'attività, è comunque effettuata:
 - a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
 - b) entro un anno dalla morte del titolare.
3. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.

2.3 CESSAZIONE

1. La cessazione di una delle attività disciplinate dal presente regolamento è soggetta a comunicazione al comune, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione effettiva dell'attività stessa.

3) ULTERIORI DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

3.1 PRINCIPI GENERALI

1. Con la approvazione del presente regolamento si intendono colmate le lacune normative che riservavano alla Pubblica Amministrazione l'espressione di valutazioni discrezionali o tecnico-discrezionali nell'ambito delle procedure abilitative per le attività disciplinate dal presente regolamento.
2. Le disposizioni contenute nel presente atto intendono garantire ed assicurare l'effettività dei principi di:
 - trasparenza amministrativa
 - semplificazione
 - responsabilizzazione del cittadino-utente
 - salvaguardia del principio di libertà dell'iniziativa economica privata
 - garanzia della parità di trattamento
3. I professionisti privati garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento nell'ambito delle attività di consulenza e supporto tecnico alle imprese ed al cittadino e mediante la predisposizione delle planimetrie e delle relazioni tecniche previste dai successivi articoli.
4. Il presente regolamento sarà aggiornato con cadenza periodica, anche su segnalazione dei cittadini, delle imprese e dei professionisti al fine di garantirne il costante aggiornamento alla realtà normativa e l'adeguatezza rispetto agli interessi pubblici e privati, delle imprese e dei cittadini clienti di queste ultime.

3.2 PROCEDURE AMMINISTRATIVE

1. Le procedure amministrative di cui al presente regolamento sono gestite per il tramite dello Sportello Unico delle Attività produttive per le attività rientranti nel campo di applicazione di cui al DPR 447/1998.
2. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento si applica la procedura della denuncia di inizio attività ad efficacia immediata ad esclusione delle procedure di comunicazione previste nel presente atto.
3. La denuncia di inizio attività è presentata al protocollo del comune dove si svolgerà l'attività utilizzando l'apposita modulistica presente nel sito dell'Unione dei comuni e presso gli Sportelli Operativi Locali e contiene:
 - la dichiarazione del possesso dei requisiti e dei presupposti di legge a firma dell'interessato;
 - planimetria/e in scala adeguata in relazione alla tipologia di esercizio (1:50, 1:100) redatta da tecnico abilitato
 - relazione descrittiva e relazione tecnica (anche contenute nel medesimo documento) a firma congiunta del tecnico incaricato e dell'interessato.
4. La denuncia di inizio attività completa e regolare abilita immediatamente allo svolgimento dell'attività indicata e viene trasmessa in copia alla competente Azienda Sanitaria per le attività istituzionali di vigilanza e controllo, anche a campione. La denuncia di inizio attività non comporta il pagamento di diritti di istruttoria salvi i diritti eventualmente istituiti dallo Sportello Unico ai sensi del regolamento comunale in materia.
5. Il controllo sul contenuto di quanto dichiarato nella denuncia di inizio attività spetta ai competenti organi di vigilanza e può essere svolto in ogni momento, anche decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione e:

- qualora emergano irregolarità sanabili (si intendono sanabili le irregolarità alle quali l'interessato può ottemperare senza necessità di attivare ulteriori procedure amministrative) l'organo di vigilanza procede alla presentazione di una proposta di ordinanza di adeguamento con o senza sospensione dell'attività a seconda delle circostanze;
 - qualora emergano irregolarità non direttamente sanabili (si intendono non direttamente sanabili le irregolarità alle quali l'interessato può ottemperare soltanto mediante l'attivazione di ulteriori procedure amministrative) l'organo di vigilanza, salve le competenze circa l'adozione di eventuali provvedimenti cautelari, procede alla segnalazione al Comune/SUAP delle eventuali false dichiarazioni in atti e direttamente alla Procura di eventuali diversi reati sostanziali e, ove occorrer possa, presenta proposta di ordinanza di adeguamento, sospensione (con o senza sospensione dell'attività) o cessazione a seconda delle circostanze.
6. Su richiesta dell'interessato l'ufficio di cui al comma 1, avvalendosi della Asl per le attività istruttorie in materia igienico-sanitaria, rilascia pareri preventivi ai sensi del regolamento comunale SUAP nel minor termine possibile ed in ogni caso entro 45 giorni. Per tali procedure non può essere chiesta all'interessato la produzione di documentazione integrativa e la pronuncia è rilasciata sulla base degli atti presentati senza pregiudizio per il successivo procedimento abilitativo di cui al comma 3.

3.3 PUBBLICAZIONE E DIVULGAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI

1. Al fine di rendere ancor più fruibile per il pubblico il presente regolamento lo Sportello Unico per le Attività Produttive è incaricato di procedere alla:
 - predisposizione della modulistica necessaria ai fini della attivazione delle procedure previste dal presente atto, anche relativamente ai procedimenti fuori campo SUAP;
 - pubblicazione in rete del presente regolamento.
2. Lo SUAP è autorizzato a realizzare e mettere a disposizione delle Amministrazioni e degli utenti una versione del presente regolamento realizzata aggiungendo alle presenti norme eventuali disposizioni normative di fonte superiore che devono intendersi modificative e sostitutive delle disposizioni del presente regolamento.